

OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

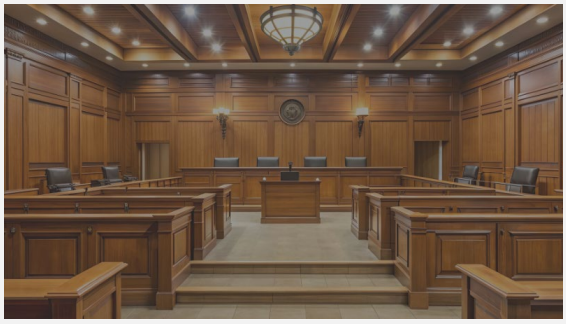
Monthly Roundup

Settembre 2026

Settembre 2026

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario dello scorso mese.

Attività gestoria dell'amministratore e *"particolari cariche"*: il criterio di distinzione



Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 520 del 2025, ha espresso il principio secondo il quale un amministratore nominato può essere investito dal consiglio di amministrazione di "particolari cariche" e percepire un compenso ulteriore in virtù di tali cariche, purché queste ultime non siano inerenti alla mansione gestoria di cui è investito quale amministratore.

Il rigetto del Tribunale di Torino

La controversia trae origine dalla citazione in giudizio di una società agricola cooperativa da parte di un suo ex amministratore, il quale contestava, *inter alia*, il mancato pagamento del proprio emolumento derivante dall'assunzione di una "particolare carica" nei confronti della società. Il giudice, valutata nel merito la domanda, ha ritenuto non provata la distinzione tra l'attività gestoria compiuta dallo stesso in qualità di amministratore e quella invece svolta ai sensi del conferimento di ulteriori incarichi, da parte della società, concludendo per il rigetto.

L'alterità dei compiti rispetto all'attività gestoria e l'estraneità all'oggetto sociale nella valutazione della sussistenza di *"particolari cariche"*

Il Tribunale di Torino, prima di esaminare il diritto al compenso dell'amministratore per l'asserito svolgimento da parte dello stesso di "particolari cariche" conferitegli dalla società, si è soffermato sugli elementi che le caratterizzano, rispetto al semplice mandato gestorio.

Richiamando precedente giurisprudenza (Cassazione Civ. nn. 28148/2018 e 11023/2000), il giudice ha affermato che l'amministratore di società a cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha diritto ad una speciale remunerazione per l'assunzione di "particolari cariche" solo qualora queste si esplichino in attività che "*esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale*".

Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato il tipo di attività che l'amministratore svolgeva, individuandola nel coordinamento dei lavoratori, nell'organizzazione dei trasporti, nella gestione dei rapporti con i clienti e infine nella manutenzione dei mezzi. Tali attività, secondo il giudice, sono compatibili con l'oggetto sociale della società agricola cooperativa e pertanto non connotate dall'alterità rispetto al mandato gestorio. La domanda di condanna, pertanto, è disattesa.

La pronuncia si inserisce nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante l'interpretazione della nozione di "particolari cariche" di cui all'art.

2389, comma 3, c.c., ai sensi del quale la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Secondo l'orientamento condiviso dal Tribunale in esame, la linea di confine tra mandato gestorio e particolari cariche è data dall'oggetto sociale, per cui deve essere escluso che lo svolgimento di attività in linea con l'oggetto sociale possa legittimare compensi distinti da quelli percepiti come amministratore.

* * *

La nomina obbligatoria dell'organo di controllo o revisore nella S.r.l.



Il Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, con il decreto n. 4338 del 2020, ha espresso il principio secondo il quale, anche nel caso in cui una S.r.l. sia tenuta alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore ai sensi dell'art. 2477, co. 2. c.c., la società, compatibilmente con quanto previsto dallo statuto, può scegliere se nominare un organo di controllo con funzione limitata al controllo di legalità o cumulativamente anche la funzione di revisione contabile, oppure un revisore contabile investito della sola funzione di controllo contabile.

Il rigetto del Registro delle Imprese di Roma

La controversia trae origine dal rifiuto, da parte del Registro delle Imprese di Roma, di iscrivere la delibera assembleare di una S.r.l. con cui la società (la "**Società**") nominava un sindaco unico al raggiungimento di uno dei requisiti previsti per la nomina obbligatoria di cui dall'art. 2477 c.c., comma 2, c.c..

In particolare, il Registro delle Imprese adduceva quale motivo del rifiuto il fatto che il sindaco unico non fosse anche revisore legale iscritto nel registro dei revisori dei conti. La Società, dunque, presentava ricorso dinnanzi al giudice del Registro, ai sensi dell'art. 2189, comma 3, c.c.

Sì alla nomina del sindaco unico con la sola funzione di controllo di legalità

Il Tribunale, pur ritenendo condivisibile che una S.r.l. possa nominare un sindaco unico senza attribuirgli cumulativamente la funzione di revisione dei conti qualora tale possibilità sia prevista nello statuto, nel caso di specie rigetta il ricorso.

Ciò in quanto il giudice deduce la volontà dell'assemblea di nominare il sindaco unico non solo con la funzione di controllo di legalità, ma anche con quella di controllo contabile, dal fatto che la delibera di nomina richiamava, rispettivamente ai sensi dell'art. 2477 e del D. lgs. n. 39 del 2010, sia la funzione di controllo di legalità, sia quella di controllo contabile. In altre parole, deve ritenersi, atteso il tenore letterale della deliberazione assunta dall'assemblea, che il sindaco così nominato cumulasse le due funzioni. Conseguentemente, il sindaco unico andava individuato in un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili.

La pronuncia si inserisce nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 2477 c.c. e, in particolare, sulla possibilità per la

S.r.l., anche nei casi di nomina obbligatoria, di optare per il solo controllo di legalità, per la sola revisione legale dei conti o per entrambe le funzioni.

Secondo l'orientamento condiviso anche dal Tribunale in esame, in assenza di specifiche previsioni statutarie, il regime legale dei controlli nella S.r.l. comporterebbe l'attribuzione a un unico organo, individuato dalla formula "organo di controllo o revisore", sia della funzione di vigilanza *ex* art. 2403 c.c., sia di quella di revisione legale dei conti *ex* art. 14 del D.lgs. n. 39/2010. Si evidenzia pertanto l'opportunità di disciplinare espressamente nello statuto l'assetto dei controlli.

* * *

Vizi della relazione sulla gestione e potenziale nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio



Con la sentenza del 23 dicembre 2022, n. 10200, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, ha confermato il proprio orientamento in materia di vizi della relazione sulla gestione, stabilendo che i suddetti vizi possono comportare la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio solo qualora siano tali da inficiare la chiarezza, la correttezza e la veridicità del bilancio stesso.

L'asserita violazione dei principi di chiarezza e completezza informativa

La controversia trae origine dall'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio promossa da un socio di una società per azioni nei confronti di quest'ultima. In particolare, in relazione ad una serie di voci risultanti dalla relazione sulla gestione della società, il socio eccepiva, *inter alia*, la violazione del principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c. e di completezza dell'informativa richiesta dall'art. 2428 c.c..

Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'infondatezza delle domande attoree, rilevando come la presunta mancanza di informazioni non avrebbe potuto integrare una violazione del principio di chiarezza e di completezza, atteso che l'attrice non aveva dimostrato in che modo la lamentata carenza delle informazioni avesse impedito l'esatta ed effettiva conoscenza della consistenza finanziaria/patrimoniale della società, né aveva fornito la prova dell'eventuale pregiudizio derivante dall'approvazione del bilancio.

La conferma di un consolidato orientamento

Nel rigettare le domande attoree, il Tribunale di Milano ha precisato che la relazione sulla gestione – che si caratterizza per la sua funzione illustrativa della situazione economico-gestionale della società – non è oggetto di delibera assembleare, non essendo parte integrante del bilancio di esercizio.

A tal proposito, come specificato dallo stesso art. 2428 c.c., il bilancio è "corredato" dalla relazione sulla gestione, con la conseguenza che eventuali vizi della stessa non potrebbero formalmente figurare quali vizi determinanti l'illiceità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio.

Tuttavia, alla richiamata regola generale si è contrapposta in giurisprudenza una possibile eccezione: la delibera di approvazione del bilancio può essere dichiarata nulla qualora i vizi informativi che affliggono la relazione sulla gestione siano tali da rendere "*non chiaramente intelligibile o addirittura da falsare sul punto il bilancio stesso, come potrebbe avvenire per le informazioni relative alla situazione finanziaria della società che la relazione sulla gestione necessariamente deve dare, situazione finanziaria che è, invero, anch'essa oggetto della rappresentazione veritiera e corretta che il bilancio deve rendere ex art. 2423 c.c.; in tal caso, infatti, siffatta carenza si tradurrebbe in un vizio del bilancio e quindi nell'oggetto della delibera*".

Tanto chiarito, secondo consolidato orientamento del Tribunale meneghino, dai vizi della relazione sulla gestione è possibile far discendere la nullità della delibera solo se i predetti vizi siano connessi ad informazioni direttamente collegabili a dati contenuti nel bilancio d'esercizio e tali da inficiarne la chiarezza, correttezza e veridicità delle corrispondenti voci di bilancio.

Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, il Tribunale di Milano ha ritenuto che nel caso di specie l'attrice non abbia provato alcun effetto decettivo della relazione sulla gestione tale da inficiare la correttezza e la chiarezza dei documenti di bilancio e, per questo motivo, ha rigettato tutte le domande promosse dall'attore.

Nella pronuncia esaminata, il Tribunale ha ribadito che i principi di chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio costituiscono un cardine del diritto societario, a tutela dei soci, dei creditori e della corretta informazione del mercato, precisando che, quando i vizi della relazione sulla gestione si riverberano sulle voci di bilancio compromettendone la veridicità, giustificano la caducazione della delibera di approvazione del bilancio.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi **Osservatorio M&A**

OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it